



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 22

9^a COMMISSIONE PERMANENTE (Agricoltura e
produzione agroalimentare)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

60^a seduta: martedì 9 luglio 2019

Presidenza del presidente VALLARDI

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1110) Deputato MOLINARI ed altri. – Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 3

(1335) BOSSI Simone ed altri. – Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del braccaggio ittico nelle acque interne

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 3

(810) MOLLAME ed altri. – Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(933) BERGESIO ed altri. – Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(918) TARICCO ed altri. – Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 810 e 933, congiunzione con discussione del disegno di legge n. 918 e rinvio)

PRESIDENTE, relatore Pag. 6, 10

BATTISTONI (FI-BP) 10

BERGESIO (L-SP-PSd'Az) 10

TARICCO (PD) 10

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Manzato.

I lavori hanno inizio alle ore 12.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1110) Deputato MOLINARI ed altri. – *Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1110, già approvato dalla Camera dei deputati, sospesa nella seduta del 3 luglio.

Comunico che non è ancora pervenuto il prescritto parere della Commissione bilancio, necessario per concludere l'esame del provvedimento.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

(1335) BOSSI Simone ed altri. – *Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne*

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1335.

Il relatore, senatore Ripamonti, non può essere presente alla seduta odierna. Sarò pertanto io a riferire alla Commissione in sua vece sul provvedimento in esame che si compone di un articolo e di un allegato.

Il disegno di legge introduce modifiche all'articolo 40 della legge n. 154 del 2016 e reca disposizioni in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne.

La relazione illustrativa del provvedimento denuncia come ormai da diversi anni tutte le acque interne del territorio nazionale siano interessate da un fenomeno sempre più dilagante di pesca illegale e bracconaggio ittico di carattere industriale, il cui pescato, di dubbia tracciabilità e certificazione sanitaria, viene collocato soprattutto in circuiti di lavorazione e consumo nei mercati dell'Est Europa.

Il fenomeno è difficile da contrastare a causa della vastità dei corpi idrici da presidiare, delle modalità e degli orari con i quali viene perpetrata la pesca abusiva, nonché per una complessa congerie di norme (ittiche, igienico-sanitarie, di trasporto su strada, lavorazione e quant'altro) spesso di difficile applicazione pratica.

In particolare, si mettono in evidenza le lacune legislative esistenti in materia di pesca professionale e l'esigenza di distinguere tra la pratica ormai anacronistica della pesca professionale in acque interne, esercitata prevalentemente in canali e fiumi, e quella virtuosa esercitata in acque lagunari, salmastre e in alcuni grandi laghi e laghi minori del Centro e Nord Italia. L'esistenza di un unico tipo di licenza per i due tipi di pesca rende più difficile il contrasto della pesca illegale di tipo industriale, che viene spesso esercitata da stranieri in possesso di licenza professionale, i quali usano tale licenza solo per regolarizzare il pescato prelevato abusivamente e poterlo commercializzare e indirizzare verso i Paesi esteri.

Per tali ragioni, il disegno di legge in esame si propone, attraverso le modifiche all'articolo 40 della legge n. 154 del 2016, di rafforzare il controllo del patrimonio ittico, di vietare la pesca professionale in tutte le acque dolci (canali e fiumi) del territorio nazionale, ad esclusione delle acque lagunari, salmastre e di alcuni grandi laghi e laghi minori, nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa e tradizionale, rivedendo conseguentemente anche l'attuale apparato sanzionatorio.

Il comma 2 del citato articolo 40 reca un elenco di attività vietate nelle acque interne. Secondo le modifiche proposte dal disegno di legge in esame (comma 1), i divieti di cui al comma 2 dell'articolo 40 si applicano ai laghi indicati nell'allegato 1 al disegno di legge, nonché alle acque salse o salmastre o lagunari. Lo stesso disegno di legge (comma 2) introduce poi un'ulteriore lista di divieti, contenuta nel nuovo comma *2-bis*, per altre tipologie di acque interne. L'allegato 1 individua otto grandi laghi (lago Maggiore, di Varese, di Como e Lecco, d'Iseo, di Garda, Trasimeno, di Bolsena e di Bracciano) ed altri 23 laghi minori.

Quanto all'elenco delle attività vietate dal comma 2, rispetto al testo vigente, la novella mira a specificare che l'uso dei sistemi non dedicati alla pesca sportiva sia vietato limitatamente all'esercizio della medesima attività di pesca sportiva.

Il disegno di legge in esame propone, quindi, l'inserimento dei nuovi commi da *2-bis* a *2-quater* nell'articolo 40. Come accennato, il nuovo comma *2-bis* reca l'elenco delle seguenti attività vietate nelle acque interne diverse dai laghi di cui all'allegato 1 e dalle acque salse o salmastre o lagunari: l'esercizio della pesca professionale e l'uso dei relativi strumenti e attrezzi; l'uso o la detenzione di tutto ciò che non sia configurabile come sistema di pesca sportiva, ai sensi delle disposizioni applicabili; l'esercizio di talune attività relative alle specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita e durante il periodo di divieto per la riproduzione della specie, in violazione della normativa vigente; l'uso di esplo-

sivi, elettricità, sostanze tossiche e anestetiche; lo svolgimento di attività che provochino l'asciutta dei corpi idrici.

Rispetto a tali divieti, il comma 2-*ter* disciplina i casi in cui possa essere autorizzato l'uso o la detenzione di sistemi non riconducibili alla pesca sportiva, in occasione di interventi di recupero e trasferimento autorizzati dagli enti preposti.

Il comma 2-*quater*, inoltre, consente alle Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti, di autorizzare l'esercizio della pesca professionale, nonché l'uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività, nei laghi – comunque non inseriti nell'allegato 1 – nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa e tradizionale.

Ulteriori modifiche riguardano i successivi commi da 3 a 7 dell'articolo 40. In caso di raccolta, detenzione, trasporto e commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui ai commi 2 e 2-*bis* si applica la sospensione della licenza di pesca (ove posseduta) per tre anni, confermando la sanzione prevista dalla legge vigente. La sospensione dell'esercizio commerciale ha la durata da cinque a dieci giorni in violazione dei divieti di cui al comma 2 (come nel testo vigente) e da quindici a trenta giorni in violazione dei divieti di cui al nuovo comma 2-*bis*.

Qualora sia riscontrata la violazione dei divieti posti dalle disposizioni in esame, si procede, secondo le modifiche proposte, all'immediato sequestro e confisca del prodotto pescato (laddove il testo vigente menziona la sola confisca) da parte degli agenti accertatori.

Mentre resta confermata la previsione, recentemente introdotta con l'articolo 11-*ter*, comma 2, del decreto-legge 19 marzo 2019, n. 27 (decreto emergenze in agricoltura), che per le sanzioni commesse da soggetti titolari di licenza di pesca professionale, il sequestro e la confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato si applicano solo in caso di recidiva; si specifica però, diversamente dal testo vigente, che il sequestro e la confisca dei natanti si applica anche ai natanti di terzi e a quelli non utilizzati unicamente a tali fini.

Quanto alle sanzioni che prevedono la sospensione della licenza di pesca, si segnala che, mentre il testo vigente menziona la licenza di pesca «di professione» o «professionale», il disegno di legge propone di far riferimento alla «licenza di pesca» senza ulteriore specificazione.

Si ricorda infine che il disegno di legge è stato assegnato alla Commissione agricoltura in sede redigente con i pareri della 1^a, 2^a, 5^a, 13^a, 14^a e Commissione questioni regionali.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

(810) MOLLAME ed altri. – *Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo*

(933) BERGESIO ed altri. – *Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo*

(918) TARICCO ed altri. – *Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo*

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 810 e 933, congiunzione con discussione del disegno di legge n. 918 e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 810 e 933, sospesa nella seduta del 25 giugno.

Comunico che è stato assegnato alla Commissione, in sede redigente, il disegno di legge n. 918, di iniziativa del senatore Taricco e altri, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo. Tale disegno di legge è analogo, per oggetto ed impostazione, ai disegni di legge nn. 810 e 933 già all'esame della Commissione. Infatti, anche tale provvedimento propone una normativa quadro per la filiera del tartufo, di cui si sottolinea l'importanza economica e culturale per tutto il *made in Italy*. La nuova normativa dovrebbe quindi sostituire quella in vigore, contenuta nella legge 16 dicembre 1985, n. 752 («Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo»), avvertendosi da anni nel settore l'esigenza di una nuova norma quadro, soprattutto in forza delle novità intervenute nella legislazione europea, solo in parte recepite in Italia.

Il provvedimento comprende 24 articoli, raggruppati in sei capi, e due allegati.

L'articolo 1 specifica l'oggetto e le finalità della legge, che detta disposizioni sulle varie fasi della filiera dei tartufi freschi e conservati destinati al consumo, perseguendo tra l'altro la promozione della tutela dell'ambiente tartufigeno e la valorizzazione dei tartufi e del cane, la conservazione e la diffusione delle provenienze autoctone dei tartufi e delle piante ospiti e il miglioramento e lo sviluppo della tartuficoltura. Si rinvia poi alle Regioni e alle Province autonome il compito di disciplinare le varie attività, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dal provvedimento, nonché di adottare i piani regionali del tartufo e coordinare la gestione delle tartufaie nazionali.

L'articolo 2 contiene le definizioni dei concetti di raccolta controllata, tartufaia naturale, tartufaia controllata, tartufaia coltivata, tartufi coltivati e associazioni riconosciute.

L'articolo 3, recante misure e strumenti generali di tutela, stabilisce la protezione di tutte le specie di tartufi e i divieti di danneggiamento delle tartufaie e di estirpazione degli apparati produttivi. Prevede inoltre che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, sentite le associazioni riconosciute

di settore, le organizzazioni professionali agricole e i rappresentanti del mondo scientifico, elaborino il piano regionale del tartufo, che contiene tra l'altro la cartografia delle aree tartufigene, il censimento delle tartufoie, il piano degli interventi di manutenzione delle tartufoie naturali o di ricostruzione del capitale tartufigeno, le norme di tutela e di buona gestione degli *habitat* tartufigeni, il protocollo di contrasto all'avvelenamento dei cani, le linee guida per le tartufoie coltivate e le piante micorizzate, nonché la disciplina dell'esame di abilitazione alla ricerca e raccolta del tartufo. Alle finalità dell'articolo è destinato il 70 per cento delle risorse rivenienti dal contributo di cui all'articolo 21.

L'articolo 4 individua generi e specie dei tartufi freschi destinati al consumo e ammessi al commercio, le cui caratteristiche botaniche e organolettiche sono riportate nell'allegato 1. Si definisce poi la procedura per l'estensione dell'equivalenza tra le zone di coltivazione e di raccolta e per lo svolgimento dell'esame finalizzato all'accertamento delle specie. È vietato il commercio di qualsiasi tipo di tartufo non incluso nell'elenco.

L'articolo 5 disciplina le modalità e le procedure per il riconoscimento delle tartufoie controllate, che viene affidato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano. L'attestazione ha una validità massima di cinque anni, prevedendo che ogni nuova tartufoia controllata non possa superare la superficie di tre ettari e che vi sia un corridoio di almeno 500 metri tra ciascuna di esse. L'articolo 6 regola le tartufoie coltivate.

Con l'articolo 7 si stabilisce il diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufoie coltivate o controllate, previa apposizione delle prescritte tabelle delimitanti.

L'articolo 8 consente ai titolari di aziende agricole e forestali o a coloro che a qualsiasi titolo le conducono di costituire consorzi volontari per la difesa, la raccolta e la commercializzazione del tartufo, nonché per l'impianto di nuove tartufoie controllate, i quali possono usufruire dei contributi e dei mutui previsti per i singoli conduttori di tartufoie. Sono poi dettate particolari disposizioni per il caso di aziende consorziate aventi fondi contigui oppure operanti in più Regioni o Province autonome tra loro confinanti.

L'articolo 9 concerne la disciplina della ricerca e della raccolta dei tartufi, stabilendo che tali attività sono libere nei boschi, nei terreni non coltivati, nei terreni demaniali e lungo i corsi d'acqua, nel rispetto della disciplina dettata dalle Regioni e dalle Province autonome, mentre nelle tartufoie coltivate o controllate, delimitate dalle apposite tabelle, sono riservate in via esclusiva ai titolari dei fondi, ai loro familiari coadiuvanti, dipendenti e consorziati. La norma precisa poi le modalità e gli ausili consentiti per la ricerca e la raccolta, nonché le pratiche vietate.

Per quanto riguarda l'articolo 10, esso regola l'abilitazione alla raccolta dei tartufi, attestata dal rilascio di un apposito tesserino di idoneità, previo superamento di un esame regionale. Sono esentati dall'esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della legge. I raccoglitori debbono avere un'età minima di sedici anni e le auto-

rizzazioni rilasciate hanno valore su tutto il territorio nazionale, senza limiti di durata. I raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà non sono soggetti ai suddetti obblighi.

L'articolo 11 detta disposizioni in merito alla tracciabilità del prodotto. A tal fine, il raccoglitore è tenuto ad annotare alla fine della giornata di raccolta su un'apposita scheda, allegando copia del tesserino, la zona territoriale, la data, la quantità e le specie di tartufi raccolte. La norma specifica le modalità per l'invio annuale della scheda alla Regione o alla Provincia autonoma competente, nonché per l'elaborazione e la pubblicazione dei dati, anche ai fini della realizzazione di una banca dati nazionale gestita dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, stabilendo le sanzioni in caso di mancato invio. Infine, si prevede che, in caso di cessione dei tartufi, anche a titolo gratuito, il raccoglitore debba rilasciare una ricevuta al cessionario.

L'articolo 12 disciplina i calendari di raccolta dei tartufi. Si prevede che le Regioni e le Province autonome disciplinino gli orari, i calendari e le modalità di raccolta e di vigilanza, rispettando almeno un mese di chiusura tra aprile e maggio e almeno un mese tra agosto e settembre. Sono poi indicati per ciascuna specie di tartufo i relativi periodi di raccolta, vietando ogni forma di commercio di tartufi freschi italiani oltre i dieci giorni dalla chiusura dei periodi stessi.

L'articolo 13 stabilisce le caratteristiche dei tartufi posti in vendita, a tutela della qualità e della salubrità degli stessi, nonché del rispetto delle norme in materia di igiene, tracciabilità e sicurezza alimentare europee ed italiane. L'articolo 14 precisa che la lavorazione dei tartufi, per le specie indicate nell'allegato 2, può essere fatta dalle aziende iscritte alla camera di commercio nel settore conserve alimentari, dai consorzi e da cooperative di conservazione e commercializzazione del tartufo.

Con l'articolo 15 si disciplinano i tartufi conservati, prevedendo la loro vendita in recipienti ermeticamente chiusi, con idonea etichetta. Rinviano alla classificazione di cui all'allegato 2, l'articolo precisa poi i metodi ammessi di conservazione dei tartufi. Parimenti, l'articolo 16 stabilisce le modalità di confezionamento dei tartufi conservati.

L'articolo 17 si occupa dell'etichettatura dei tartufi. Si sancisce l'obbligo di indicare, nella denominazione dell'alimento e nell'elenco degli ingredienti, il nome del tartufo in latino e in italiano secondo la denominazione indicata, nell'articolo 4 e nell'allegato 1, l'indicazione «pelati» quando i tartufi sono stati liberati dalla scorza, nonché l'origine e l'eventuale denominazione di origine protetta o di indicazione geografica tipica. Analoghe prescrizioni sono previste per l'etichetta di un prodotto che riporti le diciture «tartufato» o «a base di tartufo» o qualsiasi altra dicitura che esalti il prodotto stesso per la presenza di tartufo, che deve essere in una percentuale pari almeno al 3 per cento del peso totale del prodotto. Infine, si fa divieto di evocare nell'etichetta il termine «tartufo» per i prodotti contenenti aromi di sintesi al tartufo.

L'articolo 18 reca disposizioni fiscali per il settore della raccolta di prodotti selvatici non legnosi, contenenti agevolazioni in materia di impo-

ste sui redditi e di regime contabile. In proposito, si segnala che tali agevolazioni sono già state introdotte nella legislazione vigente con l'articolo 1, commi 692-699, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019): si tratta in particolare dell'imposta sostitutiva, pari a 100 euro, dell'Irpef e delle relative addizionali per i redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale (fino a 7.000 euro di corrispettivi annui), delle attività di raccolta dei prodotti selvatici non legnosi della classe Ateco 02.30 (tra i quali rientrano ad esempio funghi e tartufi), nonché delle semplificazioni per i documenti contabili rilasciati dagli acquirenti dei suddetti prodotti.

L'articolo 19 interviene in materia di vigilanza e controlli. La vigilanza sull'applicazione della legge è affidata al comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, nonché alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia locale urbana e rurale e alle guardie giurate volontarie di enti e associazioni ambientali (dotate di specifici requisiti). L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e le aziende sanitarie locali controllano invece la commercializzazione dei tartufi freschi e conservati.

L'articolo 20 disciplina le sanzioni amministrative e penali. Si stabilisce che, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati penali, le violazioni delle norme della legge in esame comportano la confisca del prodotto, nonché l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, stabilite con legge delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. L'articolo contiene poi l'elenco delle violazioni soggette alle suddette sanzioni amministrative nonché di quelle soggette alla sanzione penale della reclusione da tre mesi a un anno.

L'articolo 21 reca le disposizioni finanziarie. Si prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano istituiscano un contributo ambientale annuale dell'importo minimo di 100 euro a carico dei raccoglitori di tartufi, valido su tutto il territorio nazionale e finalizzato al mantenimento e alla gestione del patrimonio tartufigeno.

L'articolo 22 prevede l'adeguamento della normativa regionale sui tartufi, da parte delle Regioni e delle Province autonome, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, mentre l'articolo 23 reca la clausola di mutuo riconoscimento tra i Paesi UE, EFTA e SEE.

Infine, l'articolo 27 dispone l'abrogazione della legge n. 752 del 1985, nonché dell'articolo 1, comma 109, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005).

Si ricorda infine che il disegno di legge è assegnato in sede redigente alla 9^a Commissione, previ pareri delle Commissioni 1^a, 2^a, 5^a, 6^a, 7^a, 10^a, 12^a, 13^a, 14^a e la Commissione questioni regionali.

Propongo quindi la congiunzione della discussione del disegno di legge n. 918 con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 810 e 933.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

TARICCO (*PD*). Signor Presidente, vorrei solo specificare che l'articolo 18 e l'articolo 27 di questo testo fanno riferimento a norme che di fatto sono superate perché in parte già modificate dall'ultima legge di bilancio. Il disegno di legge n. 918, infatti, è stato presentato prima dell'approvazione della legge di bilancio che ha modificato la normativa di riferimento e solo per un problema di *drafting* non fu preso in considerazione sin da subito.

Quindi, così come nel caso del disegno di legge n. 810, ci atterremo alle modifiche già apportate dalla suddetta legge di bilancio.

BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, vorrei comunicare che abbiamo predisposto e trasmesso ai Capigruppo un elenco di possibili soggetti da audire in relazione ai provvedimenti in esame.

Chiedo a tutti di formulare eventuali modifiche al suddetto elenco per poter dare inizio ai lavori al più presto. Sarebbe buona cosa – lo dico anche per il senatore Taricco – se riuscissimo a licenziare questo provvedimento entro l'inizio di ottobre, prima della fine della stagione del tartufo.

BATTISTONI (*FI-BP*). Signor Presidente, mi riservo 24 ore di tempo per valutare ed eventualmente integrare l'elenco che è in distribuzione.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,30.

